

TRIBUNALE ORDINARIO DI AOSTA

IL GIUDICE

A scioglimento della riserva che precede;

rilevato che nella fattispecie non è applicabile l'art. 557 c.p.c. dettata per disciplinare l'avvio dell'esecuzione, vertendosi in un'ipotesi di intervento con riguardo al quale occorre fare riferimento a quanto previsto dagli artt. 499 e 500 c.p.c., norme nelle quale non si rinviene l'onere per il creditore intervenuto di osservare gli adempimenti posti a pena di inefficacia dall'art. 557 c.p.c., disposizione che si rivolge al creditore precedente;

che nemmeno può estendersi analogicamente l'applicazione di tale norma e la conseguente inefficacia del pignoramento promosso da AMCO per il solo fatto che INTRUM SPA quale creditore intervenuto ha compiuto l'atto di impulso processuale consistente nell'istanza di vendita del LOTTO 4, trattandosi di sanzione non espressamente prevista;

che nella fattispecie trova invece applicazione l'art. 488, c. 3, c.p.c. secondo cui "*Il creditore è obbligato a presentare l'originale del titolo esecutivo nella sua disponibilità, il duplicato informatico o la copia attestata conforme all'originale a ogni richiesta del giudice*", adempimento rispetto al quale neppure può ravvisarsi un vuoto normativo, considerato il tenore dell'art. 196 nonies disp. att. c.p.c. (e già l'art. 16 bis, c. 2, D.L. n. 179/2012 conv. in L. n. 221/2012), in forza del quale il creditore intervenuto potrà ove ritenuto attestare la conformità del titolo depositato;

che in ordine all'occupazione del LOTTO 4, si richiama il proprio provvedimento in data 04/06/2025, con conseguente autorizzazione a promuovere le azioni richieste;

che a fronte di quanto esposto l'esperimento di vendita del LOTTO 4 va rinviato all'esito degli adempimenti di cui sopra, indicando nell'avviso di vendita se il bene sia ancora occupato;

che non occorre provvedere in ordine alla rinuncia del creditore precedente sui LOTTI 3 e 5, essendo la procedura già stata dichiarata improcedibile con provvedimento del 04/12/2024 relativamente ai beni ivi compresi, ad eccezione della quota di  $\frac{1}{2}$  di proprietà di [REDACTED]

[REDACTED] del bene di cui al Catasto Terreni del Comune di Saint Marcel, Fg. 6, map. 123 (v. anche provvedimento del 04/06/2025), rispetto al quale si provvederà all'udienza di seguito fissata in presenza delle parti, così come si provvederà in quella sede in merito alla rinuncia del creditore precedente sui beni di cui al LOTTO 2;

PQM

ASSEGNA



termine fino a dieci giorni prima dell'udienza di seguito per il deposito da parte del creditore intervenuto di quanto sopra;



SOSTITUISCE

l'udienza del 21/04/2026 con l'udienza del 14/04/2026 alle ore 12:30 in cui si provvederà anche in merito alla rinuncia depositata dal creditore procedente in data 11/12/2025 e alla vendita del LOTTO 6.



Aosta, 27/12/2025



Il Giudice

Dott.ssa Giulia De Luca

